

## BGE 52 II 434

Bundesgericht (BGE), 1926-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_52\\_II\\_434](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_52_II_434)

FR: ATF 52 II 434

IT: DTF 52 II 434

### Volltext

434 Sachenrecht. N° 73. ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements prescrits. Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la possibilite d'une reduction de l'actif par suite du paie- me nt de la rente. Eu tout cas, il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre, comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la creanee de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se rendre eompte que le eapital serait entame. En laissant subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de fa~on tres nette sa volonte de voir, en cas de eonflit, les droits de DUe Nottez primer eeux des heritiers institues. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est rejete et le jugement eantonal eonfirme. IH. SACHENRECHT DROITS REELS 73. Sentenza 15 dicembre 1926 della Ila sezione civile neHa causa 'O'ntermiihle Zug c. GineUa. Art. 900 CC. - Dazione in pegno di un eredito. Contratto redatto per iscritto: sua validita, non esistendo titolo di eredito, poiche eome tale non puö esse re considerato un contratto bilaterale ed oneroso di vendita di stabili, contenente diverse cIausole a carico di ambedue i contraenti. - Caducil adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo stato venduto ai pubblici incanti franco e libero da ogni aggravio. Fino a prova contraria, e da presumersi ehe }'asta sia stata regolarmente pubblicata. Con istrumento 20 maggio 1913 la signora Martina Medici-Fontana si professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo S,achenrecht. N° 73. 435 residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era gravato da usufrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice. Mediante privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500 franchi verso Martina Medici consegnando aHa creditrice, non il titolo stesso di eredito (istrumento 20 maggio 1913), ma una eopia in earta semplice di quell,atto cd autoriz- zandola ad estrarre copia legale presso il notaio ehe l'aveva eretto. - In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di nominali 4500 franehi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano. - Nell'ottobre del 1923 anche la Ditta Unter- mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione del credito impegnatoie. A seguito della pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava il credito da realizzarsi per averio acquistato dal deli- beratario Giulio Trivelli ; ed avendo la creditrice contes- tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario riconoseere legittimo titolare del credito in discorso. Il Pretore respinse l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 fu accolta dal Tribunale di Appello sostanzialmente per i seguenti motivi : Perche un diritto di pegno su 'di Ull credito sia validamente costituito ocoorre, oltre la redazione dei contratto per iscritto, la consegna del titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel easo in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile 20 maggio 1913, di eui, all'atto della costituzione del pegno solo una eopia in earta semplice fu riIasciata aBa creditrice, la quale del titolo autentico venne in

possesso soltanto il 13 settembre 1924, dopo che, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente deliberato a Trivelli e da questi ceduto all'attore Ginella. 436 Sachenrecht. N° 73. - Da questa sentenza avendo la Untermühle, inoltrato ricorso al Tribunale federale, questa Corte, con giudizio del 13 luglio u. s., lo respinse. Considerando in diritto ; 1. - A torto l'istanza cantonale ha ritenuto invalido il contratto di pegno del 8 gennaio 1918 in base all'art. 900 CC. Il contratto è redatto per iscritto e ciò basta per la sua validità, non esistendo titolo del credito dato a pegno che avrebbe dovuto essere consegnato al creditore pignoratizio. Il contratto del 20 maggio 1913, col quale Enrico Medici cedeva alla madre i suoi stabili e un contratto bilaterale, che, oltre l'obbligo dell'acquirente di pagarne il prezzo, contiene diverse clausole a carico dell'una e dell'altra parte. Siffatto contratto bilaterale ed oneroso per ambe le parti, non costituisce il « titolo » di cui parla l'art. 900 CC. Come tale può essere considerato solo un riconoscimento esplicito di debito e non l'obbligo ad una prestazione, di fronte alla quale, come nel contratto in discorso, stanno altre prestazioni della controparte. 2° - Ma se il diritto di pegno fu validamente costituito agli effetti dell'art. 900 CC, esso ha indubbiamente cessato di esistere. Il credito fu venduto all'asta senza menzione del pegno allora esistente a favore della acquirente: fu dunque acquistato dal deliberatario Trivelli libero e libero da ogni onere, poiché trattavasi di un diritto non risultante dai pubblici registri o dalle condizioni d'ineamento (art. 234 CO). Non vale l'asserire in contrario, che la Untermühle non poté agire in quel primo procedimento esecutivo e non poté rivendicare i suoi diritti nella fase della realizzazione poiché di quel procedimento nulla seppe. Per legge, l'asta doveva essere pubblicata e fino a prova contraria, che non venne fornita, occorre ritenere che a quest'obbligo l'Ufficio non venne meno. Ma se anche una pubblicazione non fosse avvenuta, l'omissione potrebbe tutt'al più coinvolgere Obligationenrecht. N° 74. la responsabilità dell'Ufficio, ma non invalidare la legittimità dell'acquisto per aggiudicazione (art. 229 CO). Inammissibile e pure l'obiezione dell'invalidità della delibera, perché l'Ufficio non avrebbe consegnato al deliberatario Trivelli una copia autentica del credito. Un riconoscimento del credito a sensi dell'art. 900 non esisteva: non poteva quindi neanche essere consegnato al deliberatario. Del resto se un titolo fosse esistito, l'omissione di rimmetterglielo non poteva viziare la regolarità dell'acquisto per aggiudicazione: all'aggiudicatario o al suo successore Ginella spetterebbe solo ancora il diritto di esigerne dall'Ufficio la consegna. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 74. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 1924 in Sachen Einwohnergemeinde Thun gegen Grütter, Sohneider 80 Co und Gen. Wer kauft I'ag über Erstellung eines Tiefbaus (Strassenbrücke über Fluss). Angaben in den Plänen des Bestellers über Verhältnisse des Baugrundes und des Wasserstandes. Mehrforderungen des Unternehmers über den vereinbarten Lohn mit Rücksicht darauf, dass diese Angaben teilweise unrichtig waren, grundsätzlich zugelassen, nicht in Anwendung von Art. 365 Abs.- III oder 373 Abs. 11 OR, sondern weil nach den Verhältnissen der Unternehmer sich auf die Angaben verlassen dürfen. A. - Zum Bau der neuen Bahnhofbrücke in Thun reichten die Kläger die aufgelegten Pläne gegründete Offerte für die Eisenbetonkonstruktionen ein, worauf ihnen das Stadtbauamt Thun durch Vertrag

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.